



COMUNE DI LIVORNO

SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI

DETERMINAZIONE N. 3519 DEL 08/05/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI VUOTATURA CASSONETTI, TRASPORTO E AVVIO A SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE SU STADIO COMUNALE "A. PICCHI" - CIG B6B2576380

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Livorno è proprietario dello stadio comunale "A. Picchi" e che durante i servizi di manutenzione ordinaria dell'impianto vengono effettuate con regolarità operazioni di sfalcio sul campo presente all'interno dello stesso, con conseguente produzione e accumulo di un quantitativo di sfalci, i quali vengono raccolti e temporaneamente stoccati in apposti cassonetti presenti all'interno della struttura;

Appurato quindi che, data la natura periodica e reiterata delle operazioni di sfalcio, si rende necessario ricorrere ad un servizio di vuotatura dei suddetti cassonetti, nonché di avvio a smaltimento, da affidarsi a un operatore esterno;

Constatato che il servizio suddetto si articola nelle seguenti operazioni:

- Vuotatura dei cassonetti tramite autocompattatore grande;
- Trasporto degli sfalci presso l'area AAMPS idonea;
- Smaltimento dei rifiuti secondo le adeguate tipologie;

Stimato il numero di interventi in 26 viaggi individuali, compatibilmente con le esigenze degli operatori presenti sull'impianto, e sulla base delle indicazioni fornite direttamente da questi al fornitore, come indicate su preventivo (protocollo n. 59651/2025, del 30/04/2025);

Appurato che l'art. 50 comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che l'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente

concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

Ritenuto pertanto di interpellare la società AAMPS spa, con sede in Livorno, via dell'Artigianato, n. 39/B, C. F. e P. IVA 01168310496, che ha provveduto a trasmettere i seguenti documenti:

- offerta economica (allegato parte integrante);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (allegato non parte integrante) comprensiva di dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti, resa dall'operatore economico, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs 36/2023 (protocollo n. 39745/2025);
- dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, opportunamente sottoscritta;

Visto il preventivo emesso da AAMPS spa e allegato parte integrante della presente determinazione, atto a fornire appropriata copertura per il servizio sopra indicato, articolato in:

- Vuotatura dei cassonetti tramite autocompattatore grande: 44,13 € ora + autista: 30,79 € ora per una media di 1,5 ore a singolo viaggio;
- Servizio di trasporto: compreso nel servizio;
- Smaltimento ingombranti: compreso nel servizio;

per un totale di € 2.921,88 + IVA 22% su 26 viaggi, da programmarsi secondo le esigenze degli operatori comunali presenti sull'impianto;

Vista la verifica tecnico economica effettuata dal Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio, Settore Manutenzione e Cura della Città, Ufficio Rifiuti, del Comune, e allegato non parte integrante della presente determinazione, la quale attesta che i prezzi applicati per la manodopera, i mezzi e lo smaltimento sono allineati alle omonime voci di cui al Discipinare Tecnico di Servizio allegato al contratto di servizio tra ATO Toscana Costa e Retiambiente SpA (rep. n. 60836 del 06/08/2024) e che pertanto il preventivo risulta congruo in ogni sua parte;

Valutato l'importo offerto dalla ditta AAMPS spa, protocollo n. 59651/2025, del 30/04/2025, relativo servizio di vuotatura dei cassonetti tramite autocompattatore grande, trasporto e avvio a smaltimento di sfalci dallo stadio Comunale "A. Picchi", articolato su di un totale di 26 viaggi, pari a € 2.921,88 + IVA al 22% per un totale di € 3.564,69, adeguato e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023;

Considerato che la spesa sopra indicata pari a € 3.564,69 trova copertura finanziaria sul capitolo 6209 "RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI DI

PROPRIETÀ COMUNALE (AREE E FABBRICATI)” del PEG 2025/2027, esercizio corrente (codice piano dei conti finanziario 1.03.02.13.000);

Valutato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, l’operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione mediante la sopracitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, laddove non sia stato preventivamente verificato tramite controlli effettuati dall’Amministrazione, sarà controllato annualmente previo sorteggio di un campione secondo le disposizioni, in quanto compatibili, del “Disciplinare sui controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sulle asseverazioni effettuate da tecnici abilitati e sulle segnalazioni certificate di inizio attività” approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 562/2013;

Accertato che l’affidamento di cui trattasi è di importo inferiore a € 5.000,00, per cui, pur essendo entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 la disciplina sulla digitalizzazione dell’intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici (delibera ANAC 582 del 13/12/2023), è possibile transitoriamente procedere all’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell’Autorità per l’acquisizione del CIG), vista la proroga in materia riguardante le modifiche alla delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 in data secondo comunicato effettuato in data 18/12/2025;

Dato atto:

1. che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 136/2010, è stato acquisito il seguente CIG: B6B2576380;

2. che è stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti dell'affidatario con esito positivo;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 e inoltre, con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, non viene richiesta la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Appurato che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto dall’art. 1, comma 2 dell’allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 che dispone che “sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro”;

Richiamati i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D. Lgs. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici;

Preso atto che, con comunicato a firma del Presidente ANAC e deliberato nel Consiglio del 18 dicembre 2024 è stato dato atto di prorogare *“fino al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell’Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

Ritenuto infine:

che AAMPS spa detiene un’elevata esperienza sul territorio in materia rimozione e smaltimento differenziato di ingombranti, coerente con gli obiettivi e le tempistiche richiesti dell’Amministrazione Comunale;

pertanto opportuno procedere all’affidamento diretto ad AAMPS spa ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023;

Viste:

- l’ordinanza sindacale n. 279 del 18/07/2024 con la quale il Sindaco ha individuato nella persona del sottoscritto, il soggetto cui affidare, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 l’incarico di Dirigente del Settore “Società Partecipate, Sport ed Impianti Sportivi” a far data dal 01/09/2024 e fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- la determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi n. 623 del 29/01/2025 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione, con la quale è stata conferita al Dott. Leonardo Zuccaro la titolarità dell’incarico di Elevata Qualificazione (EQ) “Ufficio Sport e Impianti Sportivi” con decorrenza dal 01/02/2025 per la durata di 3 anni, dunque fino al 31/01/2028;
- la determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi n. 850 del 05/02/2025 di riparto competenze e assegnazione agli Uffici del personale e delega funzioni ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione;
- l’ordinanza n. 8 del 16/01/2024 con la quale il Sindaco ha nominato il nuovo Segretario Generale;
- l’ordinanza n. 23 del 01/02/2024 con la quale il Sindaco ha nominato il nuovo Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- l’ordinanza n. 317 del 05/08/2024, con la quale è stata confermata la nomina del Segretario Generale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 28/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

Dato atto che il Dott. Leonardo Zuccaro, titolare di incarico di Elevata Qualificazione (EQ) dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi, è responsabile, ai sensi della L. 241/1990, salvo differente specificazione, dei procedimenti connessi alle competenze dell'Ufficio medesimo, con potere di firma, ad eccezione degli atti aventi significativa rilevanza esterna a contenuto altamente discrezionale, in modo da non ledere le prerogative dirigenziali sancite dalla Legge, come stabilito con la determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi n. 850 del 05/02/2025 di riparto competenze e assegnazione agli Uffici del personale e delega funzioni ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione;

Dato inoltre atto del rispetto della normativa anticorruzione e delle misure anticorruzione previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nonché di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste, con particolare riferimento al codice di comportamento, e che non sussistono, in capo al sottoscritto, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, che prevede che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa siano trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e siano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che si intende integralmente richiamata;
2. Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, ad AAMPS spa con sede legale in Livorno, Via dell'Artigianato n. 39/B, C. F. e P. IVA 01168310496, del servizio di vuotatura dei cassonetti tramite autocompattatore grande, trasporto e avvio a smaltimento di sfalci dallo stadio Comunale "A. Picchi", articolata su di un totale di 26 viaggi, per una spesa complessiva

di € 2.921,88 al netto IVA, corrispondente a € 3.564,69 con IVA al 22%;

3. Di dare atto che il servizio sarà svolto da AAMPS spa sulla base di quanto indicato nel preventivo trasmesso, allegato alla presente;
4. Di dare atto che le attività saranno svolte nel limite massimo della spesa prevista e sopra richiamata;
5. Di impegnare la somma di € 3.564,69 Iva inclusa sul capitolo 6209 “RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE (AREE E FABBRICATI)” del PEG 2025/2027 dell’esercizio corrente (codice piano dei conti finanziario 1.03.02.13.006);
6. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, il presente atto al Settore Servizi Finanziari, affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;
7. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati comunicando al fornitore gli estremi dell’impegno attestante la copertura finanziaria (ex art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) con avvertenza allo stesso di indicare i predetti estremi (numero, data determinazione e Settore competente oltre al CIG) sulla fattura, pena rifiuto del documento (ex art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000), unitamente al codice per la fatturazione elettronica.

Contro il presente atto, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana entro 30 giorni a partire dalla data della notifica o della pubblicazione del provvedimento sull’albo pretorio online del Comune di Livorno.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo online del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 4 del “Disciplinare per la gestione dell’Albo pretorio online” approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

ENRICO MONTAGNANI / ArubaPEC

S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 98f1f10def2b23da1bd386f3da403b41e8170ee67936233b0c3c12b1b0893450

Firme digitali presenti nel documento originale

ENRICO MONTAGNANI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.3519/2025

Data: 08/05/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI VUOTATURA CASSONETTI, TRASPORTO E AVVIO A SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE SU STADIO COMUNALE "A. PICCHI" - CIG B6B2576380



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9fa3f6844204de10_p7m&auth=1

ID: 9fa3f6844204de10